

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'UTILIZZO E LA RENDICONTAZIONE DI BUONI SPESA SOCIALI UTILIZZABILI PRESSO LA RETE DEGLI
ESERCENTI DEL COMUNE DI MANDURIA.**

tra

Comune di Manduria nella persona del _____ con sede legale in via
Fra B. Margarito, _Cod. Fisc. 80009070733

e

_____, con sede legale in _____
– Iscrizione Registro Imprese, P.IVA/C.F. _____ – REA di _____ ,
in persona legale rappresentante, Sig. _____ domiciliato per la carica presso la
sede legale della Società, in seguito anche **“Esercente”**

CONSIDERATO

- Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile con Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 ha disposto il pagamento € 400.000,00 in favore dei Comuni in relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID-19;
- Che in base al riparto operato nella medesima ordinanza al Comune di Manduria è stata assegnata la somma di € 269.915,00;
- Che le somme di sopra possono essere destinate all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 - o Di Buoni Spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
 - o Di generi alimentari o prodotti di prima necessità
- che il Comune di _____, con la presente convenzione, intende disciplinare un intervento di Buoni Spesa rientrante nell'ambito delle proprie politiche di Welfare;
- che per il servizio oggetto della presente convenzione non è previsto alcun corrispettivo per l'organizzazione e la gestione del servizio;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2. OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di realizzazione, emissione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei Buoni Spesa emessi dal Comune di Manduria su apposito supporto cartaceo, utilizzabili dai Beneficiari individuati dallo stesso Comune:

Art. 3. CARATTERISTICHE DEL BUONO SPESA

- a) Il Buono Spesa è un documento di legittimazione cartaceo personalizzato con l'indicazione della denominazione del Comune e l'indicazione di un valore nominale d'acquisto espresso in Euro, prefinanziato e quantificato dallo stesso Comune, personalizzato con il nominativo del Beneficiario.
- b) Il Buono Spesa da diritto, in capo al possessore, di acquistare merce per un importo pari al valore del buono con esclusione, quindi, di ogni eventuale “commissione” applicata dall'esercente.
- c) I Buoni Spesa sono cumulabili, non sono convertibili in denaro e non danno diritto a eventuali resti in denaro.

- d) Ove l'importo dell'acquisto effettuato dal Beneficiario sia superiore al valore nominale del Buono Spesa, questi è tenuto ad integrare il corrispettivo complessivamente spettante all'esercente mediante corresponsione a quest'ultimo della differenza in denaro.
- e) I Buoni Spesa non sono cedibili e non possono essere commercializzati. Possono essere utilizzati solo se datati e firmati dal Beneficiario. Il loro utilizzo risulta altresì dall'apposizione del timbro dell'Esercente da questi apposto a tergo sul Buono Spesa in segno di erogata prestazione o avvenuta cessione di prodotti.
- f) I Buoni Spesa possono essere utilizzati esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla Rete allestita dal Comune per acquistare prodotti di prima necessità (generi alimentari, prodotti per l'igiene dell'ambiente domestico, per l'igiene personale, pannolini). Non possono essere acquistati alcolici.
- g) Il Comune di Manduria si impegna a produrre i Buoni Spesa dotandoli di numerazioni seriali univoche che ne consentano una piena tracciabilità ed un'analitica reportistica. Ogni buono spesa, per essere considerato valido ed essere quindi speso presso l'esercizio commerciale e, conseguentemente, rimborsato dal Comune, dovrà recare il timbro originale dell'Ente.

Art. 4. CARATTERISTICHE OPERATIVE del SERVIZIO

Oltre a quanto previsto in altre clausole della presente convenzione quali specifiche obbligazioni del Comune di Manduria, resta in ogni caso inteso che:

- a) L'Esercente convenzionato dovrà, alla presentazione del buono spesa da parte del portatore,
 - a. Identificare il beneficiario;
 - b. Apporre data e firma sul retro del buono spesa;
 - c. Annullare il Buono Spesa mediante timbratura;
 - d. Ammettere all'acquisto tramite buono spesa unicamente dei beni di prima necessità e per l'igiene personale.
- b) Il Comune di Manduria, attraverso proprie ispezioni sulla Rete degli esercenti convenzionati, effettuerà controlli periodici al fine di verificare il rispetto delle procedure di accettazione dei Buono Spesa, con la possibilità di escludere dal circuito gli esercenti che abbiano posto in essere condotte non conformi alle regole di erogazione del servizio.
- c) L'esercente, **entro i primi 5 giorni del mese successivo** invia al Comune la richiesta di liquidazione delle somme allegando alla stessa la seguente documentazione:
 - a. Buoni spesa accettati nel corso della mensilità precedente (si evidenzia che buoni spesa non annullati non saranno presi in considerazione)
 - b. Elenco riepilogativo dei buoni spesa trasmessi.
- d) I Beneficiari riceveranno dal Comune la lista degli esercenti convenzionati, presso i quali potranno essere validamente utilizzati i Buono Spesa. Detta list, conformemente a quanto stabilito nell'Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile, sarà pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale dell'ente www.-----

Art. 5. CORRISPETTIVI E TERMINE di PAGAMENTO

- a) A seguito della consegna della documentazione di cui al precedente art. 5, il Comune di Manduria provvederà a liquidare le somme richieste, previa istruttoria volta a verificare la conformità della documentazione trasmessa.
- b) Il procedimento di liquidazione si concluderà entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'esercente.
- c) In caso di richieste integrazioni/chiarimenti in corso di istruttoria, il termine di cui sopra costituirà interruzione fino a completamento della medesima.

d) Il Comune provvederà alla liquidazione mediante accredito sul seguente conto corrente:

Art. 6. DURATA

La durata della presente convenzione è fissata in anni 1 (*uno*) decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima e potrà essere prorogata, alle medesime condizioni economiche e normative, per un ulteriore anno.

La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per:

- 1) Inosservanza e violazione degli obblighi derivanti dalla stessa;
- 2) Cessazione dell'attività.
- 3) Altri motivi che dovranno essere rappresentati al Comune di Manduria

In caso di recesso anticipato, tale volontà dovrà essere comunicata con un termine non inferiore a quindici giorni lavorativi.

Art. 7. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esercente è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 8. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati di cui verrà in possesso l'Amministrazione comunale saranno trattati nel rispetto del Codice Privacy D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

Art. 9. RESPONSABILITÀ

Il Comune di Manduria non è responsabile per fatti e/o comportamenti posti in essere dal personale degli esercenti.

Il Comune s'impegna ad informare i Beneficiari e con ogni opportuno mezzo circa il corretto utilizzo del servizio.

Art. 10. FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del **Foro di Taranto**.

Luogo e data _____

L'Esercente

Il Dirigente
